



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.7.2022
COM(2022) 361 final

2022/0225 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Nell'ultimo anno le forniture di gas provenienti dalla Russia hanno subito una serie di perturbazioni che si spiegano soltanto con un tentativo deliberato di usare l'energia come arma politica. Da molti anni la Russia è il principale fornitore di gas dell'UE; l'anno scorso l'UE ha importato dalla Russia più del 40 % del proprio gas. Dall'inizio della guerra ci sono state continue riduzioni delle forniture: i flussi di gas da gasdotto provenienti dalla Russia sono inferiori al 30 % della media degli anni precedenti. Dodici Stati membri hanno attivato il primo o il secondo livello di crisi della classificazione comune dell'UE. Questo shock sul fronte dell'approvvigionamento ha già avuto un forte impatto sui prezzi del gas e dell'energia elettrica, sull'inflazione, sulla complessiva stabilità finanziaria e macroeconomica dell'UE e su tutti i cittadini.

Non vi è motivo di pensare che questo calo delle forniture cesserà. Oggi l'UE si trova di fronte alla possibilità concreta di un'interruzione totale e prolungata delle forniture di gas russo, che potrebbe avvenire in qualsiasi momento. Deve quindi prepararsi a questa evenienza e adottare misure preventive per attenuare gli effetti delle eventuali gravi interruzioni dell'approvvigionamento.

Negli ultimi dieci anni l'UE ha profuso notevoli sforzi per migliorare complessivamente la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, concentrandosi in particolare sulla diversificazione attraverso lo sviluppo delle infrastrutture e sul rafforzamento del quadro sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Il quadro attuale è stato pensato per rispondere a perturbazioni di breve durata e a eventi meteorologici estremi ed è risultato efficace in queste circostanze, ma rimane inadeguato a far fronte a prospettive di approvvigionamento estremamente incerte e a forti tagli prolungati della fornitura.

A fronte dell'aumento del rischio per il prossimo inverno, nei mesi scorsi l'UE ha notevolmente rafforzato la propria capacità di risposta immediata a una grave interruzione dell'approvvigionamento: ha sfruttato appieno le possibilità offerte dall'attuale quadro giuridico, ha introdotto misure volte a incentivare il riempimento delle riserve, ha istituito la piattaforma dell'UE per l'energia per favorire la diversificazione dell'approvvigionamento di gas e, nell'ambito del piano REPowerEU del 18 maggio 2022, ha annunciato l'obiettivo di affrancarsi quanto prima dalla dipendenza dai combustibili fossili russi. Nella risoluzione del 7 aprile 2022 il Parlamento europeo ha invitato a presentare un piano volto a continuare ad assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'UE nel breve termine. In seguito, al Consiglio europeo del 31 maggio e del 23 giugno 2022, i leader dell'UE hanno chiesto di migliorare urgentemente la preparazione a eventuali gravi interruzioni delle forniture per assicurare l'approvvigionamento energetico a prezzi accessibili.

Tenuto conto della possibilità di ulteriori tagli alle forniture da parte della Russia e della necessità di un'azione comune dell'UE per fare fronte a queste nuove sfide, è fondamentale ridurre ulteriormente la domanda di gas per evitare conseguenze negative di vasta portata per i cittadini e l'economia dell'UE. Il regolamento proposto migliora il quadro di coordinamento delle misure nazionali di riduzione della domanda di gas. Consente alla Commissione di dichiarare un nuovo livello di crisi dell'Unione, detto "stato di allarme dell'Unione", che fa scattare l'obbligo di riduzione della domanda a livello dell'UE e il cui scopo è salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento. L'impegno di tutti gli Stati membri a ridurre la domanda

di gas con misure di loro scelta qualora la situazione dell'approvvigionamento peggiori ulteriormente e determini lo stato di allarme dell'Unione è determinante per prevenire i gravi danni economici che deriverebbero da nuove interruzioni delle forniture. In caso di gravi interruzioni, una riduzione comune e coordinata della domanda può infatti attenuare notevolmente il rischio di razionamento per industrie fondamentali per le catene di approvvigionamento e la competitività dell'UE. Come indicato nella comunicazione "Risparmiare gas per un inverno sicuro" del 20 luglio 2022, per i cittadini e le industrie è molto più conveniente agire ora per ridurre la domanda piuttosto che affrontare razionamenti non coordinati in un secondo momento.

Il volume della riduzione necessaria per attenuare l'impatto delle interruzioni dell'approvvigionamento ma non sufficiente ad evitare tutte le ripercussioni negative dovrebbe essere stabilito tenendo conto del volume della domanda di gas a rischio in caso di interruzione totale delle forniture di gas russo. Tale volume può essere distribuito tra tutti gli Stati membri in funzione del rispettivo consumo medio negli ultimi cinque anni.

Per evitare le gravi distorsioni del mercato interno che sarebbero probabili se gli Stati membri reagissero in modo non coordinato a un'ulteriore interruzione potenziale dell'approvvigionamento russo, è fondamentale che tutti gli Stati membri agiscano rapidamente insieme e in uno spirito di solidarietà. Sebbene alcuni possano essere più esposti di altri agli effetti di un'interruzione delle forniture russe, tutti gli Stati membri ne risentiranno e tutti possono contribuire a limitarne il danno economico. La presente proposta rispecchia quindi il principio di solidarietà energetica, recentemente confermato dalla Corte di giustizia quale principio fondamentale del diritto dell'Unione¹. Gli Stati membri che si impegnano al massimo per far fronte alla penuria di gas nel loro territorio dovrebbero poter beneficiare pienamente della solidarietà energetica dei paesi vicini.

Alcuni Stati membri non sono tuttavia nelle condizioni di liberare ingenti volumi di gas da gasdotto a beneficio dell'Unione a causa di specificità geografiche o fisiche, ad esempio per assenza o scarsità di interconnessioni via gasdotto con altri Stati membri; la proposta prevede dunque che essi possano chiedere una deroga parziale all'obbligo di riduzione della domanda.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'atto giuridico proposto prevede misure temporanee, proporzionate e straordinarie e integra altre iniziative e normative dell'UE vigenti, facendo in modo che i cittadini possano beneficiare di un approvvigionamento sicuro di gas e che i clienti siano protetti da gravi interruzioni dell'approvvigionamento.

È la prosecuzione logica di iniziative esistenti, come il piano REPowerEU, la proposta di un pacchetto di decarbonizzazione del mercato dell'idrogeno e del gas² e la comunicazione "Risparmiare gas per un inverno sicuro". L'iniziativa proposta è complementare alla normativa dell'UE sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, che ha già introdotto una serie completa di norme per proteggere maggiormente i cittadini e le imprese dalle interruzioni dell'approvvigionamento. Il regolamento (UE) 2017/1938 ha introdotto, tra le altre cose, piani di emergenza in base ai quali gli Stati membri devono essere in grado di

¹ Sentenza nella causa C-848/19 P (Germania/Polonia).

² Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno, COM (2021) 803 final; proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione), COM(2021) 804 final.

rispondere a diversi livelli di crisi e prevedere misure che possano essere adottate in caso di allarme nazionale. Vigono anche meccanismi di solidarietà grazie ai quali gli Stati membri collaborano a livello transfrontaliero per rifornire di energia i clienti delle regioni che ne hanno più bisogno in caso di interruzioni dell'approvvigionamento. La proposta della Commissione di un pacchetto di decarbonizzazione del mercato dell'idrogeno e del gas comprende altre misure per aumentare la capacità di risposta alle interruzioni dell'approvvigionamento.

A seguito dell'invasione russa dell'Ucraina l'UE ha elaborato il piano REPowerEU per affrancarsi dalla dipendenza dai combustibili fossili russi il prima possibile e al più tardi entro il 2027. A tal fine il piano REPowerEU definisce misure di risparmio energetico all'insegna dell'efficienza e propone di accelerare la diffusione dell'energia pulita per sostituire i combustibili fossili nelle case, nelle industrie e nella produzione di energia. In questo contesto l'iniziativa proposta trae fondamento dagli strumenti già a disposizione dell'UE ed è pienamente coerente con gli obiettivi di REPowerEU.

La proposta della Commissione di un pacchetto di decarbonizzazione del mercato dell'idrogeno e del gas³ comprende altre misure per aumentare la capacità di risposta alle interruzioni dell'approvvigionamento, in particolare attraverso la revisione del regolamento (UE) 2017/1938. Il regolamento (UE) 2022/1032 sullo stoccaggio⁴, adottato di recente, ha introdotto obblighi di stoccaggio in risposta all'invasione russa dell'Ucraina, in una situazione in cui le carenze di approvvigionamento e i picchi dei prezzi possono derivare non solo dal mancato funzionamento delle infrastrutture o da condizioni meteorologiche estreme, ma anche da cambiamenti geopolitici che portano a interruzioni dell'approvvigionamento più prolungate o improvvise. Gli obblighi di riempimento dello stoccaggio di cui al regolamento (UE) 2022/1032 contribuiscono a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas per l'inverno 2022-2023.

È pur vero che le norme vigenti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas non sono del tutto adeguate a gestire sfide di natura ed entità analoghe a quelle delle sfide attuali, che richiedono una capacità di risposta immediata per evitare le forti ripercussioni economiche e sociali delle gravi interruzioni dell'approvvigionamento. Per questo, nelle conclusioni del 31 maggio e del 23 giugno 2022, il Consiglio europeo ha chiesto di migliorare rapidamente la preparazione a ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento e in particolare di creare le condizioni per un più stretto coordinamento con e tra gli Stati membri.

La comunicazione "Risparmiare gas per un inverno sicuro", adottata il 20 luglio 2022, elenca gli strumenti di cui l'Europa può già servirsi per ridurre la domanda in modo coordinato e indica quel che resta da fare affinché l'Europa sia pronta per interruzioni totali o parziali dell'approvvigionamento. L'iniziativa proposta risponde all'aumento dei rischi derivante dalla guerra sferrata dalla Russia contro l'Ucraina ed è complementare alle norme vigenti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento. Stabilisce nuove norme per la riduzione coordinata della domanda e introduce un nuovo stato di allarme dell'Unione. Infatti, se da un lato la

³ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno, COM(2021) 803 final; proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione), COM(2021) 804 final.

⁴ Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

Commissione ha già la possibilità di dichiarare un'emergenza a livello dell'Unione, dall'altro la normativa vigente non consente di dichiarare lo stato di allarme a livello dell'Unione. La situazione attuale dimostra tuttavia che tale stato di allarme potrebbe essere utile per assicurare che tutti gli Stati membri adottino le misure preventive necessarie a scongiurare un'emergenza energetica.

La presente proposta di atto giuridico, che consente di prepararsi alle crisi in modo coordinato grazie all'introduzione di norme per il migliore coordinamento della riduzione della domanda e alla possibilità di imporre l'obbligo di riduzione della domanda a livello dell'UE, è quindi complementare agli atti giuridici vigenti, in quanto tutela la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e garantisce il coordinamento tra le misure di riduzione della domanda in tutta l'UE.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è una misura straordinaria che sarà applicata per un periodo limitato, ed è coerente con una più ampia gamma di iniziative volte a rafforzare la resilienza energetica dell'Unione e a prepararsi a eventuali situazioni di emergenza. È inoltre pienamente compatibile con le norme in materia di concorrenza e di mercato, perché il buon funzionamento dei mercati transfrontalieri dell'energia è fondamentale per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in una situazione di penuria. La proposta comprende norme adeguate che garantiscono che le misure nazionali non ostacolino la concorrenza né compromettano l'integrità del mercato interno. Il maggiore coordinamento nella riduzione della domanda è in linea con gli obiettivi della Commissione nell'ambito del Green Deal.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica del presente atto giuridico è l'articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'attuale penuria di forniture di gas costituisce una grave difficoltà nell'approvvigionamento di un prodotto energetico ai sensi dell'articolo 122. I leader dell'UE e la Commissione hanno ravvisato l'urgente necessità di nuove misure che consentano un'azione più coordinata già durante i mesi estivi per essere preparati meglio a eventuali ulteriori interruzioni delle forniture di gas il prossimo inverno. Le misure previste dall'atto giuridico consentono a tutti gli Stati membri di prepararsi in modo coordinato a eventuali ulteriori carenze di approvvigionamento. È pertanto giustificato basare l'atto giuridico proposto sull'articolo 122, paragrafo 1, TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Le misure previste dalla presente iniziativa sono pienamente in linea con il principio di sussidiarietà. Viste l'entità di eventuali ulteriori tagli delle forniture di gas da parte della Russia e le gravi ripercussioni che questi avrebbero, è necessario un intervento a livello dell'UE. Per ridurre al minimo il rischio di potenziali gravi perturbazioni nei mesi invernali, in cui il consumo di gas sarà più elevato e gli Stati membri dovranno in parte fare affidamento sul gas stoccato durante il periodo di iniezione, occorre un approccio coordinato, che si traduca nella riduzione della domanda a livello dell'UE in uno spirito di solidarietà.

Tenuto conto della natura senza precedenti della crisi dell'approvvigionamento di gas, del suo impatto transfrontaliero e del livello di integrazione del mercato interno dell'energia dell'UE, l'azione a livello dell'Unione è giustificata: da soli gli Stati membri non possono infatti affrontare in modo sufficientemente efficace e coordinato il rischio di gravi difficoltà economiche derivanti da interruzioni significative dell'approvvigionamento. Solo un'azione europea mossa da uno spirito di solidarietà tra Stati membri può impedire che le interruzioni dell'approvvigionamento causino danni a lungo termine ai cittadini e all'economia.

A motivo della sua portata e dei suoi effetti, la misura può essere attuata più efficacemente a livello europeo, e pertanto l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

- **Proporzionalità**

L'iniziativa è conforme al principio di proporzionalità e rientra nel campo di applicazione dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE. L'iniziativa politica è proporzionata alla dimensione e alla natura dei problemi definiti e al conseguimento degli obiettivi fissati.

Alla luce della situazione geopolitica senza precedenti e della grave minaccia per i cittadini e per l'economia dell'UE, è evidente la necessità di un'azione coordinata. La proposta si limita pertanto a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi già stabiliti nello strumento vigente. Le misure proposte sono considerate proporzionate e si basano, per quanto possibile, su approcci esistenti, quali i livelli di crisi e i piani di emergenza già istituiti a norma del regolamento (UE) 2017/1938.

La presente proposta stabilisce il risultato finale da raggiungere, vale a dire un processo volto a imporre agli Stati membri un obbligo giuridicamente vincolante di riduzione della domanda di energia, pur conferendo loro piena autonomia nella scelta del mezzo più efficace per adempiere a tale obbligo in funzione delle rispettive specificità e delle misure già previste nei piani di emergenza nazionali.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Tenuto conto dell'entità della crisi energetica e delle sue conseguenze sociali, economiche e finanziarie, la Commissione ritiene opportuno agire mediante un regolamento di portata generale, applicabile direttamente e immediatamente. In questo modo si otterrebbe un meccanismo di cooperazione a livello dell'Unione rapido e uniforme.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Considerata la natura politicamente sensibile della proposta e l'urgenza di prepararla affinché il Consiglio possa adottarla in tempo, non è stato possibile consultare i portatori di interessi.

- **Diritti fondamentali**

Non è stato rilevato alcun effetto negativo sui diritti fondamentali. Il presente atto giuridico non inciderà sui diritti dei clienti classificati "protetti" ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938, compresi tutti i clienti civili. Consentirà di ridurre i rischi associati alla penuria di gas, che altrimenti avrebbero gravi ripercussioni sull'economia e sulla società.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

Non pertinente.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Federazione russa, principale fornitore esterno di gas dell'Unione, ha aggredito militarmente l'Ucraina, parte contraente della Comunità dell'energia. L'escalation dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina dal febbraio 2022 ha comportato un forte calo dell'approvvigionamento di gas nel tentativo deliberato di usarlo come arma politica: i flussi via gasdotto dalla Russia attraverso la Bielorussia si sono interrotti e le forniture attraverso l'Ucraina sono in costante diminuzione. Complessivamente, il gas proveniente dalla Russia è ora inferiore al 30 % della media del quinquennio 2016-2021. Con il calo dell'approvvigionamento i prezzi dell'energia hanno toccato picchi storici, anche per volatilità, contribuendo all'inflazione e profilando il rischio di un'ulteriore recessione economica in Europa.
- (2) In questo contesto il 18 maggio 2022 l'Unione ha elaborato il piano REPowerEU⁵ inteso ad affrancare l'Unione dalla dipendenza dai combustibili fossili russi, prima possibile e al più tardi entro il 2027. A tal fine il piano REPowerEU definisce misure di risparmio energetico all'insegna dell'efficienza e propone di accelerare la diffusione dell'energia pulita per sostituire i combustibili fossili nelle case, nell'industria e nella produzione dell'energia stessa.
- (3) L'Unione ha adottato altre misure per rafforzare le proprie difese contro le interruzioni dell'approvvigionamento di gas. Per riuscire a riempire i siti di stoccaggio sotterraneo per il prossimo inverno è stato adottato il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.
- (4) Nel febbraio e nel maggio 2022 la Commissione ha riesaminato attentamente tutti i piani nazionali di emergenza e scrupolosamente monitorato la situazione in ordine alla sicurezza dell'approvvigionamento. Le misure adottate dal febbraio 2022 erano tese ad affrancare completamente l'Unione dal gas russo entro il 2027 e a ridurre i rischi derivanti da un'ulteriore grave interruzione dell'approvvigionamento.

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano REPowerEU (COM/2022/230 final).

⁶ Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio^[1] del 29 giugno 2022 che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

- (5) Tuttavia il recente aumento delle interruzioni indica il rischio effettivo di un arresto totale, brusco e unilaterale delle forniture russe di gas nel prossimo futuro. L'Unione dovrebbe pertanto giocare d'anticipo e prepararsi, in uno spirito di solidarietà, alla possibilità che in qualsiasi momento il flusso di gas russo s'interrompa totalmente. È necessaria un'azione proattiva immediata per anticipare altre perturbazioni e rafforzare la resilienza dell'UE agli shock futuri. Il coordinamento unionale dell'azione può mettere al riparo l'economia e i cittadini dal grave danno di una possibile interruzione dell'approvvigionamento di gas.
- (6) Il quadro giuridico in vigore sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas stabilito dal regolamento (UE) 2017/1938⁷ non basta a parare le interruzioni del flusso da un grande fornitore di gas che si protraggano oltre i 30 giorni. L'assenza di un quadro giuridico per tali interruzioni comporta il rischio che gli Stati membri rispondano con azioni non coordinate, compromettendo la sicurezza dell'approvvigionamento negli Stati membri vicini e aggravando ulteriormente la situazione per l'industria e i consumatori dell'Unione.
- (7) Nella risoluzione del 7 aprile 2022 sulle conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, il Parlamento europeo ha chiesto un piano volto a continuare ad assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE nel breve termine. Nelle riunioni del 31 maggio e del 23 giugno 2022 il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di presentare rapidamente proposte volte migliorare la preparazione a eventuali gravi interruzioni dell'approvvigionamento e ad assicurare l'approvvigionamento energetico a prezzi accessibili.
- (8) In virtù dell'articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia. Il citato rischio di arresto totale delle forniture russe di gas entro la fine di quest'anno configura una situazione di questo tipo.
- (9) Dato il rischio imminente di interruzione delle forniture di gas all'Unione, gli Stati membri dovrebbero adottare fin da ora misure che riducano la domanda in vista della stagione invernale. La riduzione volontaria della domanda contribuirebbe segnatamente a riempire le capacità di stoccaggio in modo che non arrivino vuote alla fine dell'inverno, per poter far fronte a eventuali ondate di freddo nel febbraio e marzo 2023 e per agevolare la costituzione di scorte a livelli adeguati di sicurezza per l'inverno 2023-2024. La riduzione della domanda di gas contribuirà ad assicurare un approvvigionamento adeguato e a contenere i prezzi a beneficio dei consumatori dell'UE. Le misure di riduzione della domanda adottate a livello unionale vanno quindi a vantaggio di tutti gli Stati membri nella misura in cui diminuiscono il rischio d'impatto più violento sulle rispettive economie.
- (10) L'entità della riduzione raccomandata della domanda dovrebbe tenere conto dei volumi della domanda di gas a rischio di mancata consegna in caso d'interruzione totale delle forniture russe. Il volume della riduzione dovrebbe essere ripartito tra tutti gli Stati membri in funzione del rispettivo consumo medio negli ultimi cinque anni.

⁷ Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.

- (11) Per esser pronti ad affrontare le difficoltà specifiche dell'attuale e previsto serio peggioramento della situazione di penuria di gas e per evitare distorsioni tra gli Stati membri, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di dichiarare, previa consultazione dei pertinenti gruppi di rischio e del gruppo di coordinamento del gas (GCG) istituito con regolamento (UE) 2017/1938, tenendo conto dei pareri espressi dagli Stati membri in tale sede, lo stato di allarme dell'Unione se le misure di riduzione volontaria della domanda risultano insufficienti ad affrontare il rischio di grave penuria nell'approvvigionamento. Tre o più autorità competenti degli Stati membri che hanno dichiarato lo stato di allarme a livello nazionale dovrebbero poter richiedere alla Commissione di dichiarare lo stato di allarme dell'Unione.
- (12) Lo stato di allarme dell'Unione dovrebbe fungere da livello di crisi specifico nell'Unione, tale da far scattare la riduzione obbligatoria della domanda. Non dovrebbe avere incidenza giuridica sui livelli di crisi nazionali di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938. Le misure volontarie da sole potrebbero non bastare a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e il funzionamento del mercato. È quindi opportuno istituire uno strumento nuovo che introduca la possibilità di riduzione obbligatoria della domanda di gas per tutti gli Stati membri. Lo strumento dovrebbe essere operativo con sufficiente anticipo rispetto all'autunno. Una volta dichiarato lo stato di allarme dell'Unione, tutti gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a ridurre il consumo di gas in un periodo prestabilito. Il volume della riduzione necessaria dovrebbe essere stabilito tenendo conto del volume della domanda di gas a rischio in caso di interruzione totale delle forniture di gas russo nonché della riduzione volontaria già compiuta nello stesso periodo. Il volume della riduzione può essere distribuito tra tutti gli Stati membri in funzione del rispettivo consumo medio negli ultimi cinque anni. Volume e durata della riduzione obbligatoria della domanda dovrebbero tener conto anche del livello di riempimento dei depositi comunicato a norma dell'articolo 6 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938, dell'evoluzione della diversificazione delle fonti di gas, GNL compreso, e dell'evoluzione della sostituibilità dei combustibili nell'Unione.
- (13) In considerazione delle gravi distorsioni del mercato interno che sarebbero probabili se gli Stati membri reagissero in modo non coordinato a un'ulteriore interruzione potenziale o reale dell'approvvigionamento russo, è fondamentale che tutti gli Stati membri riducano la domanda di gas in uno spirito di solidarietà. Tutti gli Stati membri dovrebbero pertanto conseguire gli stessi obiettivi di riduzione volontaria e obbligatoria. Sebbene alcuni possano essere più esposti di altri agli effetti di un'interruzione delle forniture russe, tutti gli Stati membri ne risentiranno e tutti possono contribuire a limitarne il danno economico: liberando volumi supplementari di gas da gasdotto o carichi di GNL che possono essere usati dagli Stati membri in situazione di forte penuria, o per l'effetto positivo che una riduzione della domanda probabilmente avrebbe sui prezzi del gas, o ancora evitando di falsare il mercato con misure non coordinate che contraddicano quelle di riduzione della domanda. Il presente regolamento rispecchia quindi il principio di solidarietà energetica recentemente confermato dalla Corte di giustizia quale principio fondamentale del diritto dell'UE⁸.

⁸

Sentenza nella causa C-848/19 P (Germania/Polonia).

- (14) Per specificità geografica o fisica, ad esempio per assenza o scarsità di interconnessioni via gasdotto con altri, alcuni Stati membri non sono tuttavia in grado di liberare ingenti volumi di gas da gasdotto a beneficio degli altri. È opportuno pertanto dar loro la possibilità di chiedere una deroga parziale alla riduzione obbligatoria della domanda. Nel verificare le condizioni di applicazione della deroga, la Commissione dovrebbe valutare se lo Stato membro in questione sfrutta appieno gli interconnettori del gas di cui dispone e usa gli impianti di GNL per ridirigere quanto più possibile il gas verso altri Stati membri in uno spirito di solidarietà. La Commissione dovrebbe monitorare il consumo totale di gas e l'uso degli interconnettori e degli impianti di GNL.
- (15) Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di scegliere le misure idonee alla riduzione obbligatoria della domanda. Nell'individuare dette misure e nell'attribuire priorità ai gruppi di clienti, gli Stati membri dovrebbero avvalersi delle misure indicate nella comunicazione "Risparmiare gas per un inverno sicuro" del 20 luglio 2022. Dovrebbero in particolare considerare misure quali procedure d'asta o di gara per incentivare una riduzione del consumo che risulti compatibile con l'efficienza economica. Le misure adottate a livello nazionale possono comprendere incentivi finanziari o compensazioni ai partecipanti al mercato coinvolti.
- (16) Le misure adottate dagli Stati membri per conseguire la riduzione obbligatoria della domanda dovrebbero essere necessarie, chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili; non dovrebbero distorcere indebitamente la concorrenza o il buon funzionamento del mercato interno del gas né mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di altri Stati membri o dell'Unione. Poiché le misure non di mercato, come quelle indicate nell'allegato VIII del regolamento (UE) 2017/1938, possono essere particolarmente dannose per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e per il mercato interno, gli Stati membri dovrebbero ricorrere a meccanismi di mercato. È necessario tener presente l'interesse dei clienti protetti di avere garantita la continuità della fornitura di gas.
- (17) Ai fini del coordinamento delle misure di riduzione della domanda, gli Stati membri dovrebbero istituire una cooperazione periodica all'interno di ciascun gruppo di rischio indicato nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/1938. Gli Stati membri sono liberi di decidere le misure di coordinamento più adatte da applicare in una data regione. La Commissione e il GCG dovrebbero poter disporre di una panoramica delle misure attuate dagli Stati membri e condividere le migliori prassi per coordinare le misure all'interno dei gruppi di rischio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre ricorrere ad altri organismi per coordinare opportunamente le azioni, ad esempio nelle riunioni dei direttori generali dei ministeri nazionali dell'energia.
- (18) Affinché i piani di emergenza nazionali rispecchino la riduzione volontaria o obbligatoria della domanda di cui al presente regolamento, l'autorità competente di ciascuno Stato membro dovrebbe adottare le misure necessarie per aggiornare il piano di emergenza nazionale entro il 31 settembre 2022. L'aggiornamento del piano di emergenza nazionale dovrebbe indicare il modo in cui sono state usate le misure proposte nella comunicazione "Risparmiare gas per un inverno sicuro" del 20 luglio 2022. Dato il breve tempo a disposizione per l'aggiornamento, non dovrebbero applicarsi le procedure di coordinamento di cui all'articolo 8, paragrafi da 6 a 11. Gli Stati membri dovrebbero però consultare gli altri Stati membri sull'aggiornamento dei piani di emergenza. La Commissione dovrebbe convocare il GCG, i gruppi di rischio o altri organismi competenti per discutere delle eventuali questioni relative alle misure di riduzione della domanda.

- (19) Per valutare i progressi degli Stati membri nell'attuazione delle misure di riduzione volontaria e obbligatoria della domanda, come anche per valutare l'impatto sociale, economico e occupazionale delle misure, sono essenziali un monitoraggio e una comunicazione periodici ed effettivi. L'autorità competente di ciascuno Stato membro o altro soggetto da questo designato dovrebbe monitorare la riduzione della domanda conseguita nel proprio territorio e comunicare periodicamente i risultati alla Commissione. Il GCG dovrebbe assistere la Commissione nel monitoraggio degli obblighi di riduzione della domanda.
- (20) Per evitare gravi danni economici che interessino l'Unione nel suo complesso è fondamentale che ogni singolo Stato membro riduca la domanda durante lo stato di allarme. In tal modo il gas sarà sufficiente per tutti, anche in inverno. La riduzione della domanda in tutta l'Unione esprime il principio di solidarietà sancito dal trattato: è pertanto giustificato che la Commissione controlli scrupolosamente che gli Stati membri procedano alle riduzioni obbligatorie della domanda. È opportuno che la Commissione, quando ravvisa il rischio che uno Stato membro non sia in grado di conseguire la riduzione obbligatoria della domanda di cui all'articolo 5, possa chiedergli di presentare un piano che definisca una strategia e misure tese ad adempiere efficacemente all'obbligo suddetto. Lo Stato membro dovrebbe tenere debitamente conto delle osservazioni e dei suggerimenti della Commissione in merito al piano.
- Poiché il principio di solidarietà conferisce a ciascuno Stato membro, in determinate circostanze, il diritto al sostegno degli Stati membri vicini, gli Stati membri che eventualmente chiedano il sostegno dovrebbero agire in uno spirito di solidarietà quando si tratta di ridurre la propria domanda interna di gas. Quando richiedono una misura di solidarietà a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, gli Stati membri dovrebbero quindi aver attuato tutte le opportune misure di riduzione della domanda di gas. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di richiedere allo Stato membro che chiede una misura di solidarietà di presentare un piano di misure tese a conseguire ulteriori possibili riduzioni della domanda di gas. È opportuno tenere debitamente conto delle eventuali osservazioni che la Commissione formuli sul piano.
- (21) La Commissione dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento.
- (22) Tenuto conto del pericolo imminente per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas causato dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
- (23) Stando alle informazioni disponibili, il rischio di grave interruzione delle forniture di gas all'Unione si porrà probabilmente almeno per i prossimi due inverni. Il presente regolamento dovrebbe quindi essere valido per due anni a decorrere dall'entrata in vigore. Alla fine del primo anno di applicazione la Commissione dovrebbe riferire al Consiglio sul funzionamento del presente regolamento e, se opportuno, proporre di prorogarne la validità.
- (24) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme per far fronte a una situazione di grave difficoltà nell'approvvigionamento di gas, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'UE in uno spirito di solidarietà. Prevede il miglioramento del coordinamento, del monitoraggio e della comunicazione relativi alle misure nazionali di riduzione della domanda di gas e la possibilità per la Commissione di dichiarare lo stato di allarme dell'Unione come livello di crisi specifico, facendo scattare l'obbligo di riduzione della domanda in tutta l'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "autorità competente": l'autorità governativa nazionale o l'autorità nazionale di regolamentazione designata da uno Stato membro per garantire l'attuazione delle misure previste nel regolamento (UE) 2017/1938;
- (2) "stato di allarme dell'Unione": il livello di crisi specifico nell'Unione, autonomo rispetto ai livelli di crisi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938, che fa scattare la riduzione obbligatoria della domanda.

Articolo 3

Riduzione volontaria della domanda

Ciascuno Stato membro si adopera al massimo per ridurre il consumo nazionale di gas tra il 1° agosto 2022 e il 31 marzo 2023 di almeno il 15 % rispetto al proprio consumo medio tra il 1° agosto e il 31 marzo nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento ("riduzione volontaria della domanda"). Alle misure di riduzione volontaria della domanda si applicano gli articoli 6, 7 e 8.

Articolo 4

Dichiarazione dello stato di allarme dell'Unione da parte della Commissione

1. La Commissione può dichiarare lo stato di allarme dell'Unione soltanto in presenza di un rischio sostanziale di grave penuria nell'approvvigionamento di gas o di una domanda di gas eccezionalmente elevata, a fronte dei quali non risultano sufficienti le misure di cui all'articolo 3, comunicate a norma dell'articolo 8, e i quali deteriorano gravemente la situazione dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, ma ai quali il mercato è ancora in grado fare fronte senza dover ricorrere a misure non di mercato.
2. La Commissione può, previa consultazione dei pertinenti gruppi di rischio di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/1938 e del gruppo di coordinamento del gas (GCG), tenendo conto dei pareri espressi dagli Stati membri in tale sede, dichiarare lo stato di allarme dell'Unione di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre autorità competenti che hanno dichiarato lo stato di allarme a livello nazionale a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938.

3. La Commissione dichiara la fine dello stato di allarme dell'Unione e degli obblighi di cui all'articolo 5 quando ritiene, a seguito di una valutazione e previa consultazione dei pertinenti gruppi di rischio di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/1938 e del GCG, tenendo conto dei pareri espressi dagli Stati membri in tale sede, che il motivo di fondo dell'allarme non giustifichi più detto stato.

Articolo 5

Riduzione obbligatoria della domanda in caso di stato di allarme dell'Unione

1. Quando la Commissione dichiara lo stato di allarme dell'Unione, ciascuno Stato membro riduce il consumo di gas naturale conformemente alla metodologia di cui al paragrafo 2 ("riduzione obbligatoria della domanda").
2. Ai fini della riduzione obbligatoria della domanda, per tutta la durata dello stato di allarme dell'Unione il consumo complessivo di gas naturale di ciascuno Stato membro nel periodo che va dal 1° agosto dell'anno al 31 marzo dell'anno successivo ("periodo di attuazione") è ridotto di almeno il 15 % rispetto al consumo medio dello stesso Stato nel periodo dal 1° agosto al 31 marzo ("periodo di comparazione") dei cinque anni consecutivi precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento. Ai fini della riduzione obbligatoria della domanda sono computate le eventuali riduzioni volontarie della domanda conseguite dallo Stato membro nel periodo di attuazione prima che fosse dichiarato lo stato di allarme.
3. Lo Stato membro può chiedere di limitare al massimo del 5 % la riduzione obbligatoria della domanda, purché possa dimostrare di non essere in grado, in ragione dell'assenza o della scarsità di interconnessioni con altri Stati membri, di contribuire in modo sostanziale all'aumento della fornitura diretta o indiretta di gas ad altri Stati membri.
4. Lo Stato membro che chiede una deroga alla riduzione obbligatoria della domanda in conformità del paragrafo 3 presenta elementi a dimostrazione del fatto che le sue capacità di interconnessione con altri Stati membri o le infrastrutture nazionali per il GNL sono usate quanto più possibile per ridirigere il gas verso altri Stati membri.
5. Prima di pronunciarsi sulla richiesta di limitazione della riduzione obbligatoria della domanda la Commissione consulta il GCG, i gruppi di rischio e gli altri organismi pertinenti del caso.
6. La Commissione si pronuncia sulla richiesta al più tardi due mesi dopo aver ricevuto dallo Stato membro tutte le informazioni del caso.
7. Alle misure di riduzione obbligatoria della domanda si applicano gli articoli 6, 7 e 8.

Articolo 6

Misure per conseguire la riduzione della domanda

1. Lo Stato membro è libero di scegliere le misure idonee a ridurre la domanda. Le misure sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili. Lo Stato membro seleziona le misure tenendo conto dei principi di cui al regolamento (UE) 2017/1938. Nello specifico le misure:
 - (a) non distorcono indebitamente la concorrenza o il buon funzionamento del mercato interno del gas né mettono a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell'Unione;

- (b) sono basate sul mercato;
 - (c) garantiscono la continuità dell'approvvigionamento di gas ai clienti protetti o ad altri gruppi di clienti ai sensi dell'articolo 2, punto 5, e dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938.
2. Quando adotta misure di riduzione della domanda, lo Stato membro privilegia quelle che interessano i clienti non protetti, basandosi su criteri oggettivi e trasparenti che tengano conto della relativa importanza economica e, fra l'altro, dei seguenti elementi:
- (a) l'impatto di una perturbazione sulle catene di approvvigionamento che rivestono un ruolo critico per la società;
 - (b) i possibili impatti negativi in altri Stati membri, in particolare sulle catene di approvvigionamento dei settori a valle che rivestono un ruolo critico per la società;
 - (c) i potenziali danni duraturi agli impianti industriali;
 - (d) le possibilità di riduzione del consumo e sostituzione dei prodotti nell'Unione.
3. Nel decidere le misure di riduzione della domanda da applicare, lo Stato membro prende in considerazione misure volte a ridurre il consumo di gas nel settore dell'energia elettrica, misure volte a incoraggiare l'industria a passare ad altri combustibili, campagne di sensibilizzazione nazionali e obblighi mirati di riduzione del riscaldamento e del raffrescamento, nonché misure basate sul mercato tese a promuovere il passaggio ad altri combustibili e ridurre il consumo da parte dell'industria.

Articolo 7

Coordinamento delle misure di riduzione della domanda

1. Gli Stati membri cooperano nell'ambito di ciascun gruppo di rischio pertinente per garantire un adeguato coordinamento delle misure volontarie e obbligatorie di riduzione della domanda a norma degli articoli 3 e 5.
2. Entro il [30 settembre 2022] l'autorità competente di ciascuno Stato membro aggiorna il piano di emergenza nazionale definito a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/1938 per tenere conto delle riduzioni volontarie della domanda. Lo Stato membro aggiorna ove necessario il piano di emergenza nazionale qualora sia dichiarato lo stato di allarme dell'Unione in applicazione dell'articolo 4. All'aggiornamento del piano di emergenza nazionale a norma del presente paragrafo non si applica l'articolo 8, paragrafi da 6 a 10, del regolamento (UE) 2017/1938.
3. Lo Stato membro consulta la Commissione e i pertinenti gruppi di rischio prima di adottare il piano di emergenza riveduto. La Commissione può indire riunioni del GCG o dei gruppi di rischio, tenendo conto dei pareri espressi dagli Stati membri in tale sede, per discutere questioni relative alle misure nazionali di riduzione della domanda.

Articolo 8

Monitoraggio e applicazione della normativa

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro monitora l'attuazione delle misure di riduzione della domanda nel proprio territorio. Lo Stato membro comunica alla Commissione con cadenza bimestrale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, le misure di riduzione della domanda adottate e la riduzione della domanda conseguita. Il GCG e i gruppi di rischio assistono la Commissione nel monitoraggio della riduzione volontaria e obbligatoria della domanda.
2. La Commissione richiede allo Stato membro di presentare un piano che definisca una strategia e misure tese ad adempiere efficacemente all'obbligo di riduzione della domanda quando, sulla base dei dati che le sono stati comunicati riguardo alla riduzione della domanda, ravvisa il rischio che esso non sia in grado di conseguire la riduzione obbligatoria di cui all'articolo 5. La Commissione richiede la presentazione di un piano che definisca una strategia e misure tese a conseguire ulteriori possibili riduzioni della domanda di gas, in linea con l'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1938, allo Stato membro che chiede una misura di solidarietà a norma dell'articolo 13 di detto regolamento. In entrambi i casi la Commissione formula un parere contenente osservazioni e suggerimenti sul piano presentato, di cui lo Stato membro tiene debitamente conto, e ne informa il Consiglio.
3. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica per un periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore.

Entro il 1° agosto 2023 la Commissione riesamina il presente regolamento alla luce della situazione generale dell'approvvigionamento di gas all'Unione e presenta al Consiglio una relazione che illustra le principali conclusioni del riesame. Sulla base di tale relazione la Commissione può proporre di prorogare o abbreviare la validità del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente